

# JUS CIVILE



NATALINO IRTI

Professore emerito di diritto civile – Università di Roma La Sapienza

## MORALITÀ DELL’ANALISI LINGUISTICA\*

1. – Andrea Belvedere ha compiuto gli studî universitarî qui, a Pavia, laureandosi sotto la guida di Alfredo Fedele. Nome caduto in ombra, il Fedele, ma degno di ricordo per finezza di tratto e di ingegno: un suo saggio del 1943 sull’invalidità del negozio giuridico ne dà prova sicura e persuasiva. La genealogia universitaria – che, nel nostro caso, è anche continuità di metodo e di stile scientifico – ci conduce da Fedele al suo maestro Mario Allara. Potremmo risalire ancora più indietro nel tempo, fino al maestro palermitano di Allara, Giuseppe Messina, acutissimo indagatore dell’interpretazione contrattuale; e al suo nome ci arrestiamo come di lontano iniziatore e caposcuola.

Belvedere è, e sa di essere, in questa genealogia, in una catena di pensiero, che si svolge nel tempo, e passa da maestro ad allievo, il quale a sua volta si farà maestro, e consegnerà ad altri il lascito del passato (è la traditio costitutiva, appunto, della tradizione). Sostiamo su questo svolgimento di idee.

Allara, giurista ignaro di filosofie generali e di teorie del linguaggio, si restringeva nello studio del testo legislativo. Non al modo della vecchia esegesi, o dei commentatori pratici, ma per penetrarlo e svelarlo nella sua struttura logica. Donde un metodo di scomposizione e ricomposizione degli istituti, che venivano, per così dire, aperti e richiusi, divisi in elementi e ricondotti a unità. Si trattava di un metodo strutturale, sciolto da sfondi storici e da vincoli teleologici. Nessun rilevo alla genesi e agli scopi perseguiti dal legislatore, ma lo studio del ‘come è fatto’, degli elementi raccolti nel nesso logico di un organismo. La ‘struttura’ di un istituto giuridico, nella visuale di Allara, non è una cosa fra le cose, un fatto tra i fatti, ma un insieme di parole, che vanno interpretate e sistematate.

Non a caso nel 1953 Uberto Scarpelli, teorico del positivismo logico e dell’analisi del linguaggio, ha cura di segnalare Mario Allara come “uno dei giuristi moderni più interessanti per il metodologo”, e di lodarne l’implacabile rigore nell’enunciare ed applicare i criterî di studio. Giudizio, che, di là a trent’anni, lo stesso Scarpelli avrebbe rinnovato, ricordando Allara come suo maestro universitario in diritto civile, “nobile terra feconda di giuristi” ed esprimendo gratitudine per il “severo addestramento nella dimensione normativa, dimensione, se non unica, co-

---

\* Relazione di presentazione dei due volumi degli “*Scritti giuridici di Andrea Belvedere*”, Cedam, 2016, tenuta dall’A. in occasione dell’incontro di studi sul tema “*La giurisprudenza fonte del diritto?*”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Pavia il 30 settembre 2016.

La pubblicazione avviene per gentile concessione della *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*.



# JUS CIVILE

munque primaria e tipica nel lavoro del giurista". Metodologo inconsapevole, Allara, che, al pari di altri giuristi, praticava una **filosofia implicita**, tutta risolta nel concreto esercizio del proprio lavoro. Ad Allara, ed a suoi allievi più ligî e ortodossi, ma di certo non a Belvedere, può muoversi solo rimprovero di aver rotto il rapporto con il linguaggio comune dei giuristi, costruendo una terminologia che, scomparsi gli autori, si è chiusa in sé stessa come in una gabbia inaccessibile e incomprensibile.

2. – Se questa è la linea genealogica, il cammino di scuola, che conduce da Allara a Fedele, e poi da Fedele a Belvedere, è anche da gettare lo sguardo al più largo **orizzonte culturale** di quegli anni, ossia del periodo di intensa formazione del nostro festeggiato, ormai giunto da Pavia a Torino.

La filosofia implicita di Allara era ormai divenuta **filosofia esplicita**. Declinata l'egemonia dell'idealismo crociano e gentiliano, si porgeva nuova attenzione alla logica delle scienze fisiche e naturali. Proprio a Torino, per iniziativa di Ludovico Geymonat, e concorso di Nicola Abbagnano e Norberto Bobbio, si costituì un '**Centro di studi metodologici**', che, accogliendo l'indirizzo del Circolo di Vienna, collocava al centro dell'indagine scientifica l'analisi del linguaggio: del linguaggio-oggetto, su cui costruire e sistemare il meta-linguaggio della scienza, così distinguendosi il linguaggio **del quale si parla** e il linguaggio **con il quale si parla**. Non si dà più problema di **verità**, assolute e immutabili, ma soltanto di **rigore** metodologico.

Codesto fu il programma neo-illuministico o positivistico, a cui non restarono estranei gli studî giuridici. È del 1950 il 'manifesto' lanciato da Bobbio col saggio '**Scienza giuridica e analisi del linguaggio**', pubblicato – si noti – non su una rivista di filosofia teoretica, ma su un periodico militante di diritto e procedura civile. Così, il metodo in concreto praticato dai giuristi guadagnava la nobiltà di una metodologia filosofica; e cessava del tutto il 'complesso di inferiorità', da sempre avvertito dai giuristi nei confronti degli studiosi di scienze fisiche e naturali.

Andrea Belvedere, che Fedele aveva tratto con sé da Pavia a Torino (**e fu poi felice occasione del nostro incontro e di comune lavoro nel triennio 72 – 75**), si formò in quella genealogia ed entro codesta cultura, ed anche vi aggiunse assidua e fruttuosa consuetudine di rapporti con Uberto Scarpelli, il quale, passato il Bobbio ad altra Facoltà, teneva cattedra di filosofia del diritto. Compianto e stimatissimo amico, Uberto Scarpelli, a cui si debbono pagine fondamentali, intonate, non soltanto a strenuo rigore di concetti, ma anche a passione civile e respiro etico-politico. Scarpelli è tra gli 'autori' di Belvedere, che a lui dedica un saggio del 2004 (raccolto nel primo volume di questo dittico) insieme penetrante e affettuoso, vivace di autonomia e grato nel fondo dell'animo.

3. – Nella cultura torinese di quegli anni, – in una 'città filosofica' come la chiameranno Pietro Rossi e Carlo Augusto Viano, tracciando la geografia del pensiero italiano – e propriamente



# JUS CIVILE

nel 1977, nasce il libro di Belvedere su ‘Il problema delle definizioni nel codice civile’: tema, non ignoto a talune e rade voci della dottrina italiana, che l’autore rivive entro il neopositivismo logico e l’analisi del linguaggio. Dove il concetto di ‘definizione’ è essenziale: stabilire il significato o i significati di termini linguistici (o, per dirla con Rudolf Carnap, formulare, per mezzo di altri termini, le condizioni di applicazione di un termine) è, da un lato, garanzia di precisione scientifica e coerenza argomentativa, e, dall’altro, segno di lealtà dialogica. Non a caso, gli studi di scienza politica avevano ripreso fervido slancio, sul finire degli anni Cinquanta, con il libro di Giovanni Sartori intorno a ‘Democrazia e definizioni’. E che altro, a ben vedere, è il lavoro del giurista se non assiduo esercizio definitorio, uno scendere continuo dai segni linguistici ai significati, reali o logici che siano? Soltanto il nebbioso irrazionalismo o l’intuizionismo misticheggiante possono fare a meno di definizioni, e consegnarsi a un oscuro gergo di iniziati e per iniziati.

La teoria e l’esercizio delle definizioni assumono, nel campo della scienza giuridica, una particolare fisionomia. L’oggetto dell’indagine è costituito, non da cose o fatti, ma da un linguaggio, da quell’insieme di parole con cui uomini comandano ad altri uomini; e codesto linguaggio è denso di definizioni, nelle quali il legislatore, quasi riflettendo su se stesso, descrive istituti, elenca requisiti, enuncia significati di termini normativi. Ne nasce così l’arduo rapporto tra definizioni legislative e definizioni scientifiche, interne ed esterne, trovate e costruite: un rapporto, su cui Belvedere indugia con piena misura di sottilità classificatoria e destrezza argomentativa (e basti qui rammentare, fra altre, la densa e perspicua ‘voce’, che al ‘linguaggio giuridico’ egli dedica nell’ultimo ‘Digesto’). E sempre nell’onesto proposito di dilucidare, a sé ed al lettore, la trama logica e semantica delle norme.

Poco o nulla si avverte, da impazienti e rozzi critici, la serietà morale, e la disciplina interiore, che anima l’analisi del linguaggio, lo scrupolo di distinguere precisare definire, la coerenza nel trarre dalle proposizioni originarie le ulteriori e subordinate. E codesta serietà morale, codesto stile di rigore, troviamo in tutte le pagine di Belvedere, nella sua sobrietà di parole e nella secchezza della trama sintattica. Il libro sulle definizioni subito si collocò con grande rilevo nella letteratura analitica, che aveva già dato contributi illuminanti intorno al concetto di persona giuridica (da Floriano d’Alessandro a Francesco Galgano a Paolo Zatti), ed altri ne promosse e suggerì, così da assumere il rango di un vero e proprio classico.

4. – I due volumi di ‘Scritti giuridici’, pur stretti nella fedeltà alla lezione di metodo appresa in giovinezza e dunque sempre ritrovandosi in unità di pensiero, tuttavia offrono al lettore un cammino, o forse tre momenti, che possono ricostruirsi ciascuno con tratti di diversa fisionomia.

Il primo momento, o stagione dei fondamenti, si consegna al libro sulle definizioni ed a saggi esplicativi o applicativi di minore respiro. È la stagione torinese, in cui Belvedere compie le scelte costitutive della propria identità di giurista, costruisce lo stile della prosa, prende posizione sugli interrogativi essenziali del diritto.

# JUS CIVILE



Il secondo momento, svoltosi a un dipresso tra la fine degli anni Settanta e gli Ottanta, è la **stagione ideologica**, la stagione del confronto tra definizioni e ‘visioni del mondo’, le quali, manifestando credenze e progetti per il tramite necessario del linguaggio, determinano significati di parole, introducono nuovi termini tecnici, o imprimono tonalità valutative o persuasive a termini già in uso. Appartengono a questo periodo i saggi (sempre raccolti nel primo volume) che, ancora una volta e sotto diverso profilo, svelano la profonda onestà scientifica di Belvedere, il quale non nasconde, né a sé né ai lettori, la connessione fra linguaggio giuridico e visioni del mondo. Il medesimo spirito indurrà Belvedere a scrivere, di là a qualche anno, una frase di esemplare e scomoda sincerità: “In ogni caso non deve essere occultata la matrice soggettivistica di questa nozione [ossia dei ‘valori’]. Non esistono valori ‘oggettivi’, sia nel senso che non si ha un valore se non c’è chi – un individuo o milioni di persone – lo riconosca come tale, sia nel senso che ciò che costituisce un valore per qualcuno può non esserlo per altri. E massimo è il tasso di soggettività quando si tratti di effettuare una graduatoria tra valori pur condivisi”.

Il terzo momento, consegnato al secondo volume degli ‘Scritti’, potrebbe chiamarsi **stagione pragmatica o sperimentale**, non già nel senso di un grezzo e inatteso praticismo, ma perché il ‘Glossario’ del Trattato di diritto privato, diretto da Gianni Iudica e Paolo Zatti, trae Belvedere sul campo dei singoli istituti e chiama il metodo analitico a un concreto e specifico esercizio. Sfilano così le ‘voci’ sull’atto giuridico, sulle nozioni di documento, forma, frode, legittimazione, rappresentanza. Saggi eccellenti, in cui Belvedere offre la propria personale e raffinata misura: se si danno scrittori generosi e larghi di novelle e romanzi, e letterati più schivi e racchiusi nel giro di una pagina solitaria o di un elegante elzeviro, ebbene Belvedere rientra tra questi ultimi, fra i giuristi non dirò avari, ma certo gelosi del proprio ingegno e della propria prosa. Quasi ci si stupisce di trovare nel secondo volume oltre cinquanta pagine intorno all’anatocismo bancario, fenomeno che di per sé ha scarsi tratti di finezza e che Belvedere nobilita con svilamenti analitici su usi e argomentazioni dei giuristi.

**5.** – I due volumi – oltre mille pagine in stampa – offrono una rara immagine di coerenza interna e di fedeltà metodologica. Belvedere è sempre se stesso, non sente la lusinga delle mode, non cede a ignobili transazioni intellettuali. Il metodo analitico ha di certo presentato limiti e rischi, esaurendosi talvolta in algide ricognizioni di significati, in stucchevoli elenchi di usi linguistici. È il rischio di una metodologia, che rimanga sempre teoria del metodo e mai si faccia concreto esercizio di metodo (quasi una mappa geografica che non serva ad alcun viaggiatore o una dichiarazione di poetica che mai diventi scrittura di poesia). Gli è che il metodo analitico ha già dato tutto ciò che ai nostri studi poteva dare.

Ma la pagina di Belvedere è sempre fresca e ariosa, mossa e vivace. Il metodo analitico si allarga dal codice civile alle leggi speciali, dal diritto civile al diritto penale, dai temi classici della tradizione fino al rapporto di causalità e al diritto monetario. E in tutti lascia un’orma di precisione, di finezza argomentativa, di ordine mentale.



## JUS CIVILE

Torna qui la serietà morale del metodo analitico, la ‘cifra’ umana e scientifica di Andrea Belvedere. Il libro del 1977 sulle definizioni si apre con il famoso monito di Javolenus, “Omnis definitio in iure civili periculosa est”, e certo l’antico giurista non poteva presagire che di lì a qualche secolo si sarebbe giunti alla definizione delle definizioni, traendone addirittura un generale metodo di studio. Belvedere ha affrontato il cammino ‘periculosus’, così denso di insidie intellettuali e morali, di rischi di esangue analisi e di freddezza interiore. E ne è uscito nobile vincitore, mostrando il volto più serio e austero, più fruttuoso e alto, del metodo analitico. E attestando, nella lunga operosità di giurista e nel magistero accademico, che il mondo del diritto è mondo del linguaggio, della parola precisa e definita, e non dell’in-forme ‘realità’ o del torbido irrazionalismo.